

Umberto Morera - Maurizio Sciuto

---

**DUE QUESTIONI IN TEMA DI TASSI  
DI RIFERIMENTO “NEGATIVI”**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

## OSSERVATORIO

### DUE QUESTIONI IN TEMA DI TASSI DI RIFERIMENTO “NEGATIVI”(\*)

SOMMARIO: 1. Tassi di riferimento “negativi” e determinazione del c.d. *floor*. — 2. Tassi di riferimento “negativi” e previsione del c.d. *floor* con modifica *ex art.* 118 t.u.b..

1. Una banca (di seguito: la “BANCA”) ha posto in essere nel tempo diversi contratti di finanziamento con tassi di interesse finiti (1) “variabili”, cioè composti sia da una componente di riferimento mobile, che da una componente fissa.

In particolare, la BANCA ha perfezionato nel tempo diversi contratti di mutuo a tasso variabile, con la previsione di un tasso di interesse finito equivalente ad uno dei tassi praticati sul mercato interbancario (ad esempio: *Euribor*; di seguito “*Tasso di Riferimento*”), maggiorato di una percentuale predeterminata (di seguito “*spread*”).

A seguito della recente, significativa, riduzione dei tassi praticati sul mercato interbancario, riduzione che ha comportato in alcuni casi il raggiungimento di valori “negativi”, si è posta la questione di quale sia l’incidenza che un *Tasso di Riferimento* “negativo” potrebbe avere sulla determinazione degli interessi finiti nei mutui a tasso variabile, come sopra descritti.

Il profilo, particolarmente delicato, è stato portato all’attenzione degli intermediari, da parte della Banca d’Italia, con specifica Nota del 3 febbraio 2016, n. 0145265, assunta con Delibera n. 60/2016.

1.1. Va innanzitutto rilevato come la problematica in questione non riguardi quei contratti che, al loro interno, contengano clausole (c.d. “*floor*” (2)) che consentano espressamente, alla parte finanziatrice, di neutralizzare fattori erosivi della remunerazione del prestito; ad esempio, in particolare: (i) attribuendo al *Tasso di Riferimento* un valore pari a zero, qualora detto tasso risultasse di valore negativo; ovvero (ii) applicando un tasso di interesse pari a zero, qualora il risultato della sommatoria del *Tasso di Riferimento* allo *spread* fosse inferiore a zero.

Nell’ipotesi evidenziata *sub (i)* il tasso finito legittimamente applicabile risulterebbe

---

(\*) Il presente scritto riunisce due pareri resi dagli autori su due questioni relative alla tematica dei c.d. tassi negativi. Il primo parere, riportato al paragrafo 1, è stato redatto da Umberto Morera in data 15 giugno 2016; il secondo, riportato al paragrafo 2, è stato redatto da Umberto Morera e da Maurizio Sciuto in data 2 agosto 2016.

(1) Per tasso finito si intende comunemente quello effettivamente dovuto.

(2) Per *floor* si intende comunemente la soglia minima al di sotto della quale si conviene che il tasso di interesse finito non possa scendere.

equivalente al valore dello *spread*; mentre nell'ipotesi evidenziata *sub (ii)* il tasso finito legittimamente applicabile risulterebbe equivalente a zero (3).

La problematica in esame non riguarda neppure quei contratti che, al loro interno, contengano clausole le quali espressamente prevedano che, in caso di somma algebrica del *Tasso di Riferimento* e dello *spread* con risultato di segno negativo, la parte finanziatrice sia tenuta a corrispondere "interessi negativi" al cliente finanziato. Clausole di tal genere, seppur obiettivamente piuttosto rare, potrebbero ben riscontrarsi nella pratica, e la loro legittimità difficilmente potrebbe essere posta in discussione qualora le stesse risultassero in concreto redatte nel rispetto dell'art. 1322 c.c..

1.2. In assenza delle suddette, specifiche, clausole contrattuali, in punto di fatto possono astrattamente immaginarsi tre possibili, distinti, comportamenti da parte della BANCA.

(a) qualora il *Tasso di Riferimento* risulti di valore negativo, lo stesso viene considerato pari a zero; con conseguente applicazione di un tasso di interesse finito equivalente al solo *spread*, sicché il cliente corrisponde alla BANCA interessi in misura pari al valore dello *spread*;

(b) qualora la somma algebrica del *Tasso di Riferimento* e dello *spread* risulti di valore negativo, viene applicato un tasso di interesse finito pari a zero, sicché il cliente non corrisponde interessi alla BANCA;

(c) qualora la somma algebrica del *Tasso di Riferimento* e dello *spread* risulti di valore negativo, viene applicato un tasso di interesse finito di valore negativo, sicché la BANCA corrisponde al cliente una somma corrispondente ai c.d. "interessi negativi".

1.3. Ciò posto, si pone il problema della legittimità dei comportamenti descritti alle superiori lettere (a) e (b), qualora gli stessi dovessero essere posti in essere dalla BANCA.

1.3.1. Innanzitutto, va rilevato come la Banca d'Italia, nella citata Nota del 3 febbraio 2016, abbia operato un esclusivo (sebbene preciso) riferimento — escludendone poi la legittimità — al comportamento evidenziato *sub (a)*; non anche al comportamento evidenziato *sub (b)*.

In effetti, la Banca d'Italia ben evidenzia come la « previsione di clausole di remunerazione ancorate a un parametro (c.d. indicizzazione) » abbia la peculiare funzione « di adeguare automaticamente il costo di tali operazioni ai mutamenti dello scenario economico di riferimento »; laddove invero tale (legittimo) "adeguamento automatico" non si verificherebbe applicando il comportamento evidenziato *sub (a)*.

Deve quindi giungersi alla prima conclusione che il comportamento evidenziato *sub (a)* sia illegittimo e pertanto, in principio, da evitare.

1.3.2. Venendo all'analisi della legittimità del secondo comportamento, quello evidenziato *sub (b)*, non può negarsi che, *prima facie*, lo stesso potrebbe essere assimilato a

---

(3) Vale ricordare che clausole contrattuali c.d. *floor* che prevedano che il tasso di interesse finito non possa scendere al di sotto dello *spread*, ovvero al di sotto dello zero, sono state considerate valide ed efficaci in molteplici occasioni dall'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. ad esempio ABF, Collegio di Milano n. 688/2011; ABF, Collegio di Roma n. 2688/2011; ABF, Collegio di Napoli n. 395/2012; ABF, Collegio di Napoli n. 2735/2014). Del resto, i tassi c.d. *floor* risultano già da tempo "legittimati" anche dalla Banca d'Italia, laddove detta Autorità, nel Documento « *Risposte ai quesiti in materia di rilevazione dei tassi effettivi globali ai sensi della legge sull'usura* », ha puntualizzato che i « tassi (...) *floor* definiti al momento della stipula (...) non rilevano né ai fini della segnalazione, né per la verifica del rispetto della soglia »; legittimazione poi ribadita di recente con la citata Nota del 3 febbraio 2016, n. 0145265, paragrafo 2, lett. a.

quello appena analizzato; verificandosi, anche in questo caso, un'applicazione "di fatto" di una clausola *floor* (non prevista dal contratto).

In effetti, applicare un tasso finito pari a zero nell'ipotesi in cui la somma algebrica del *Tasso di Riferimento* e dello *spread* risultasse di segno negativo comporterebbe applicare "di fatto" una *floorclause* non prevista dalle parti nell'ambito dei loro accordi negoziali.

In questo caso, tuttavia, la differenza rispetto alla prima ipotesi considerata (*sub a*) è rilevante e piuttosto significativa: trattandosi non già di valutare l'applicazione "di fatto" di un tasso finito *positivo* (equivalente, come visto, allo *spread*), bensì di valutare l'applicazione di fatto di un meccanismo contabile che impedisce al tasso finito di scendere al di sotto dello zero, evitando così alla parte finanziatrice di dover corrispondere alla parte finanziata una somma di denaro.

Occorre pertanto chiedersi se, in assenza di uno specifico accordo negoziale in tal senso (e comunque in assenza di specifiche clausole che, correttamente interpretate ai sensi degli artt. 1362-1371 c.c., lascino intendere che i contraenti avevano previsto, al ricorrere di determinate condizioni di mercato, l'inversione dell'obbligo di pagamento degli interessi), l'obbligo della parte finanziatrice di corrispondere alla parte finanziata (in ipotesi di tasso di valore negativo) sia o meno compatibile con la natura del contratto di mutuo che le parti hanno inteso perfezionare.

La risposta deve essere negativa.

Il contratto di mutuo è un contratto a causa creditizia (*rectius*: di finanziamento), diretto a far acquisire una determinata quantità di denaro al soggetto finanziato (mutuatario), ove poi la corresponsione degli interessi da parte di quest'ultimo rappresenta il *corrispettivo* dovuto per il godimento, nel tempo concesso (art. 1817 c.c.), della somma di denaro apportata dal soggetto finanziatore (mutuante).

Il mutuo è poi un contratto *naturalmente oneroso* (art. 1815, comma 1°, c.c.), ove il *sinallagma* negoziale è appunto garantito, perlomeno in principio, dall'interesse (maturato giorno per giorno e) pagato dalla parte finanziata alla parte finanziatrice nel momento in cui le stesse lo hanno considerato scaduto, e quindi esigibile.

Nel caso in cui, per particolari condizioni di mercato, venisse meno detto corrispettivo, si verificherebbe una grave menomazione della *causa* stessa del contratto, provocando un irragionevole "squilibrio negoziale" (in favore del mutuatario), non previsto, né voluto, dalle parti contraenti al momento del perfezionamento del loro accordo negoziale.

La parte mutuante finirebbe infatti per pagare un corrispettivo per una prestazione da essa stessa fornita alla parte mutuataria; il che appare situazione in principio illogica, la quale mina inammissibilmente alla radice la *ragione* stessa del contratto originariamente voluto dalle parti.

Senza peraltro contare che, qualora parte mutuante risultasse una "banca", detta circostanza rafforzerebbe ancor più le conclusioni appena raggiunte sul piano squisitamente privatistico.

Con ben sottolineato anche di recente, il rapporto tra attività bancaria e produttività del denaro è caratterizzato da una sostanziale corrispondenza biunivoca (4), laddove l'attività d'impresa bancaria appare tutta tradizionalmente incentrata sul differenziale — sempre favorevole alla banca — tra l'interesse remunerativo del risparmio e l'interesse remunerativo del credito (5); e ciò anche se oggi i ricavi della banca si stanno progressivamente spostando dagli interessi ai differenti ricavi connessi ai molteplici servizi offerti.

In definitiva, le conclusioni raggiunte in punto di non legittima configurabilità di un interesse (negativo) corrisposto dal mutuante al mutuatario risultano rafforzate, ed ancor più nette, laddove parte mutuante sia una banca.

(4) C. COLOMBO, *Gli interessi nei contratti bancari*, Roma, 2014, 9.

(5) G. PORCELLI, *La disciplina degli interessi bancari tra autonomia ed eteronomia*, Napoli, 2003, 7.

1.4. Quanto appena affermato nella parte finale del precedente paragrafo potrebbe far sorgere qualche dubbio anche in merito alla legittimità della non corresponsione di interessi da parte del mutuatario in favore del mutuante (mutuo a tasso zero).

Tali dubbi dovrebbero tuttavia considerarsi infondati, essendo contemplata dallo stesso legislatore (che considera “naturale” l’onerosità del mutuo) anche l’ipotesi di mutuo *senza* corrispettivo (art. 1815 c.c.).

1.5. In conclusione, può affermarsi che qualora la BANCA ponesse in essere un comportamento così come descritto al superiore paragrafo 1.2, lett. (b), la stessa porrebbe in essere un comportamento pienamente legittimo, poi rispettoso della causa del contratto di finanziamento perfezionato con il cliente.

\* \* \*

2. Oltre alla tematica appena esaminata, si pone poi la seguente, articolata in questioni specifiche: se, in relazione a contratti di finanziamento a tempo indeterminato, con tasso di interesse variabile, composto dalla sommatoria del tasso *Euribor* e di una componente fissa (cd. *spread*), sia possibile introdurre — in via di modificazione unilaterale dei predetti contratti *ex* art. 118 t.u.b. (dato per scontato che, in via di pattuizione originaria, ciò sarebbe legittimo) — la regola per cui, in caso di *Euribor* a valore negativo, questo andrebbe comunque considerato pari a zero; così che, anche in tale ipotesi, il tasso di interesse “finito” (dovuto dall’affidato) sarebbe, come minimo (cd. *floor*), pari allo *spread* indicato nel contratto.

2.1. V’è a questo riguardo da rilevare — in primo luogo, e seguendo l’ordine delle specifiche questioni — che un’eventuale modifica del contratto nel senso appena evidenziato sarebbe, strutturalmente, riconducibile alle “modificazioni” (in senso stretto) previste dall’art. 118, commi 1°-3°, t.u.b. (6); nel senso cioè che si tratterebbe di vera e propria modificazione di una clausola preesistente, e non già di modificazione del contratto per effetto dell’introduzione di una clausola del tutto “nuova”.

Ciò, per tre ragioni.

La *prima* — se si vuole talmente semplice da non escludere ogni sospetto di “semplismo” — è che una siffatta modificazione andrebbe certamente ad incidere esclusivamente sul tasso di interesse dovuto dal cliente: e, quindi, sulla preesistente componente del contratto che appositamente regola tale profilo e che viene espressamente contemplata (appunto come “*tassi*”) fra quelle elencate al primo comma dell’art. 118 t.u.b.

La *seconda* ragione — che ben può dissipare ogni sospetto di semplicismo della prima — sta poi in ciò: che seppur si volesse sostenere che la modifica in discorso non si limita a modificare quantitativamente il tasso di interesse preesistente, ma andrebbe a modificare lo stesso criterio secondo cui esso dovrebbe determinarsi, così da risultare in qualche modo “normativa” (in quanto modificativa della stessa struttura logica della proposizione normativa applicabile, e non solo dei suoi parametri quantitativi), ciò ugualmente non potrebbe ritenersi estraneo alla fattispecie prevista dal primo comma dell’art. 118 t.u.b.

Difatti, tale disposizione, come noto, non si limita a contemplare la possibilità che la modifica incida sui “tassi” (o sui “prezzi” e, in generale, su ogni altra condizione *economica* del contratto), ma ammette che essa possa anche coinvolgere “*le altre condizioni previste dal contratto*”; ove invero a tale inciso viene pacificamente attribuita, appunto, la capacità di

---

(6) Da escludere, senza esitazioni, che la modifica in questione rientri nel contesto applicativo delineato dall’art. 118, comma 4°, t.u.b., norma per la quale si rinvia a U. MORERA, *Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria* (art. 118, 4° comma, t.u. bancario), in *Foro it.*, 2007, V, 252.

legittimare la modifica di qualsiasi condizione normativa del contratto (e pertanto anche il “criterio” che regola la determinazione del tasso).

E del resto, seppur si volesse intendere la modifica in discorso come più latamente “normativa”, quindi non incidente soltanto sul tasso già previsto (come pure, per la verità, chi scrive inclinerebbe a ritenere), v'è da ricordare — ed è questa la *terza* ragione a definitivo sostegno di quanto si afferma — che chi, fra i non molti (7), si è occupato di approfondire la differenza fra interventi sul contratto realmente “modificativi” e interventi aventi invece natura “innovativa”, ha avuto modo di precisare che una tale differenza andrebbe colta in ciò: che l'attuale versione dell'art. 118, primo comma, t.u.b. (introdotta dal d.lgs. 141/2010), che ammette la modifica delle « altre condizioni previste dal contratto » anziché, come disponeva la previgente versione, la modifica delle « altre condizioni di contratto », starebbe a significare che rientrerebbero nella fattispecie dell'art. 118 tutte quelle modificazioni che vanno ad incidere su clausole contrattuali già originariamente previste dalle parti (qual è certamente quella qui osservata, che infatti già disciplinava quella componente essenziale del regolamento contrattuale che è il tasso di interesse); mentre sarebbero realmente innovativi soltanto quegli interventi attraverso i quali si inseriscano clausole del tutto *nuove*, le quali cioè regolino profili in precedenza neppure considerati dal regolamento contrattuale (8). Si pensi, ad esempio, ad una previsione di garanzie che l'affidato dovrebbe prestare, senza che precedentemente fosse previsto alcun obbligo di fornire garanzie.

2.2. Specifica questione, ulteriore rispetto a quella appena esaminata — appurato che la modificazione in discorso dovrebbe ricondursi agevolmente alla fattispecie astratta contemplata dall'art. 118, primo comma, t.u.b. — è poi se essa possa altresì, in concreto, dirsi sorretta da un “*giustificato motivo*” ai sensi della medesima disposizione.

Per affrontare correttamente tale questione occorre necessariamente muovere dalla considerazione che una caratteristica essenziale dell'attività bancaria — intesa come attività d'impresa (art. 10 t.u.b.) — è quella di assicurare un costante bilanciamento tra i *costi* della raccolta (tassi *passivi*) ed i *ricavi* derivanti dagli impieghi (tassi *attivi*).

In questa peculiare prospettiva, lo strumento tecnico rappresentato dai cc.dd. “tassi parametrati” (nella fattispecie all'*Euribor*) si rivela particolarmente idoneo a preservare detto bilanciamento dalle inevitabili oscillazioni del mercato, consentendo alla banca, nel tempo, un adeguamento sia dei tassi *attivi* (logicamente più elevati) che di quelli *passivi* (logicamente più contenuti), mantenendo globalmente inalterata la “forbice” tra gli stessi.

In buona sostanza, il meccanismo comporta che, al variare del tasso di riferimento (nella specie: l'*Euribor*), tanto gli interessi *attivi* (per gli impieghi) quanto quelli *passivi* (per i depositi) aumentino o diminuiscano sostanzialmente nella stessa misura.

È ovvio che, in regime di valori *positivi* del suddetto tasso di riferimento (cioè la componente variabile del tasso finito), com'è avvenuto sino ad oggi, il meccanismo funziona perfettamente. Difatti, anche in un *trend* di tassi decrescenti (ma pur sempre positivi) la “forbice” tra tassi attivi e tassi passivi riesce a mantenersi sostanzialmente inalterata.

Di converso, il passaggio in negativo dei tassi di riferimento può produrre una costante, graduale, riduzione della suddetta “forbice”, così compromettendo il necessario equilibrio bilanciato tra costi e ricavi.

L'odierna diminuzione del tasso di riferimento *Euribor* al di sotto dello zero può invero mettere in crisi la possibilità di operare il richiamato bilanciamento; in considerazione del fatto che, per quanto concerne i tassi *passivi*, non sarebbe certo oggi ipotizzabile una loro

(7) A. MIRONE, *Commento all'art. 118*, in *Commento al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, a cura di Costa, Torino, 2013, 1347; ma nello stesso senso v. già, ancor prima della modifica legislativa del 2010, il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, *Nota* 21 febbraio 2007.

(8) Cfr. ABF Collegio di Roma, decisioni n. 2165/2011 e n. 3284/2012.

diminuzione al di sotto dello zero (così obbligando i depositanti a corrispondere somme alla banca depositaria).

Questo oggettivo vincolo alla diminuzione dei tassi passivi fa sì che mentre il valore negativo del tasso di riferimento può incidere entro ampi margini sui tassi *attivi*, lo stesso può invece incidere entro margini ridottissimi (*recte*: ormai quasi inesistenti) sui tassi *passivi*; con allora il risultato di compromettere quel necessario bilanciamento cui si è sopra fatto cenno.

L'esigenza di scongiurare questa eventualità, che contraddirebbe allo stesso principio di economicità dell'impresa bancaria, rende allora possibile individuare la sussistenza di un *giustificato motivo* nella modificazione contrattuale *ex art. 118 t.u.b.* che, attraverso una nuova disciplina volta a neutralizzare l'impatto distortivo dei tassi negativi, riesca a garantire il mantenimento dell'indispensabile (e fisiologico, imprenditorialmente) scarto ("forbice") tra i costi della raccolta e i ricavi degli impieghi.

Con poi l'ovvia precisazione che il *giustificato motivo* inizia in concreto a sussistere (ed è pertanto utilmente invocabile nella prospettiva dell'*art. 118 t.u.b.*) nel momento in cui la BANCA acquisisce effettiva percezione della contrazione della "forbice" cui si è ripetutamente fatto cenno e del conseguente disequilibrio economico.

2.3. Ciò posto, ci si deve chiedere inoltre a quali rischi potrebbe andare incontro l'intermediario che apportasse la predetta modifica *ex art. 118 t.u.b.* sulla base della lettura legittimante appena effettuata.

Ora, è evidente che i predetti rischi potrebbero innanzitutto essere di natura eminentemente *legale* (cioè di possibile contenzioso) e, di conseguenza, nell'eventualità di esiti negativi, di natura *economica*, oltre che, al limite, *reputazionale*.

Una precisa quantificazione di detti rischi non è di certo allo stato possibile.

Valga tuttavia, per fornire un primo criterio valutativo, far presente che l'eventuale ritenuta illegittimità della modifica in discorso comporterebbe che la sommatoria di un *Euribor* negativo allo *spread* potrebbe condurre ad una "erosione" di quest'ultimo, con pertanto l'obbligo della BANCA di restituire al Cliente gli interessi addebitati nella misura di quella "erosione". Erosione che — al limite — potrebbe anche essere stata totale: nel qual caso estremo, potrebbe doversi restituire, al massimo, tutti gli interessi addebitati in virtù della clausola modificata.

Giammai però una tale evenienza potrebbe comportare che l'obbligazione della BANCA arrivi ad una misura addirittura superiore, nell'ipotesi (allo stato non probabile) in cui il valore negativo dell'*Euribor* arrivasse ad un livello talmente significativo da superare addirittura lo *spread*, tanto da comportare, allora, non soltanto (i) la restituzione al Cliente dell'importo degli interessi addebitati (pari allo *spread*), ma anche (ii) la corresponsione dell'ulteriore importo pari al saldo negativo fra *Euribor* e *spread*.

Difatti, la specifica connotazione *causale* dei contratti in discorso impedisce, giuridicamente, di configurare un'obbligazione del finanziatore a versare una somma al finanziato in ragione del finanziamento ottenuto (9).

Cosicché, in ogni caso, il rischio massimo per il finanziatore resta quello per cui l'operazione potrebbe concludersi a "saldo zero", giammai "negativo".

2.4. Può aggiungersi poi — anche in virtù delle considerazioni testé espresse (par. 2.3) — che una modifica *ex art. 118 t.u.b.* non sarebbe verosimilmente necessaria ove, diversamente dall'ipotesi sopra considerata, si intendesse addivenire ad un regolamento dell'operazione per cui, in caso di *Euribor* negativo, si ammettesse anche una "erosione" dello *spread*, senza però in alcun caso arrivare a riconoscere alcun diritto del Cliente alla corresponsione di eventuali somme in suo favore nell'ipotesi in cui il rendimento negativo dell'*Euribor* fosse addirittura superiore allo *spread*.

---

(9) Nei sensi e nei termini più ampiamente illustrati al par. 1.

In questo caso, in effetti, alla conclusione appena evidenziata si dovrebbe pervenire non già per effetto di una modifica della clausola contrattuale vigente, ma semplicemente per effetto di una sua corretta interpretazione in base ai principi sopra ricordati (non è giuridicamente concepibile che un contratto *lato sensu* riportabile allo schema del mutuo preveda una remunerazione del mutuatario).

Il che vale, quantomeno, per i contratti già in essere; nei quali, evidentemente, la più corretta interpretazione negoziale dovrebbe ragionevolmente condurre all'esito appena indicato, perlomeno in relazione al contesto in cui furono negoziati.

Senza peraltro potersi in principio escludere che, per nuovi contratti stipulati in un contesto già di valori negativi dell'*Euribor*, sarebbe astrattamente concepibile strutturare un'operazione contrattuale (anche se probabilmente non riportabile allo schema generale del mutuo, quanto piuttosto a quello di un "derivato") in cui, convenzionalmente, si pattuisse l'eventualità di flussi finanziari in favore del finanziato per effetto del tasso di interesse corrente.

2.5. Quanto infine alla peculiare condizione dei clienti *consumatori*, non si vedono in principio ragioni per differenziare il discorso sopra svolto, se non per quanto riguarda il profilo, testé richiamato, dell'interpretazione delle clausole attualmente correnti: il quale profilo, come noto, è governato dall'art. 35 Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), secondo cui tutte le clausole devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (già secondo uno *standard* non professionale) e che, in caso di dubbio, prevarrà sempre l'interpretazione più favorevole al cliente consumatore.

Al di là di ciò, però, valga ricordare come l'art. 125-*bis* t.u.b., in materia di credito al consumo, rinvii espressamente all'art. 118 t.u.b.; e che quest'ultimo, nel corso della sua evoluzione legislativa (in parte sopra rammentata), abbia assorbito e prevalso, come *lex posterior et specialis*, sulla disciplina più genericamente prevista all'art. 33, comma 4°, Codice del Consumo in materia di *ius variandi* nei contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi finanziari.

UMBERTO MORERA  
MAURIZIO SCIUTO